



Prot. 0037858-21/12/2010-ALRER

GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA



SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI DELLA GIUNTA.
AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA. PARI OPPORTUNITÀ
IL RESPONSABILE
SONIA CIOFFI

OGGETTO

872

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2010. 0315747
del 21/12/2010



AL DIRETTORE GENERALE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

S E D E

OGGETTO: Iscrizione argomenti all'O.d.G. dell'Assemblea Legislativa

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

PROGETTO DI LEGGE

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2009 del 20 dicembre 2010

**PROGETTO DI LEGGE "PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO
SULLE AREE PUBBLICHE"**

La succitata deliberazione è disponibile sul portale Intranet regionale "Internos" attraverso i successivi link "Atti e leggi" ed "Atti amministrativi"

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Sonia Cioffi)

Progr.Num. 2009/2010

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assemblea Legislativa

Servizio Segreteria Assemblea Legislativa

Conto n. 872

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 37858 del 21/12/2010

Comm. ass. i refer.

Comm. ass. re consult.

IL RESPONSABILE

A. Volto

Questo giorno Lunedì 20 del mese di Dicembre
dell' anno 2010 si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Bortolazzi Donatella	Assessore
5) Freda Sabrina	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Lusenti Carlo	Assessore
8) Marzocchi Teresa	Assessore
9) Melucci Maurizio	Assessore
10) Mezzetti Massimo	Assessore
11) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
12) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: PROGETTO DI LEGGE "PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE"

Cod.documento GPG/2010/1544

Num. Reg. Proposta: GPG/2010/1544

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il comma 2-bis dell'art. 28 del D.Lgs 114/98, secondo cui le Regioni, nell'esercizio della loro potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia soggetta alla presentazione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva, introdotto dall'articolo 2 della legge n. 266 del 22 novembre 2002) da parte del richiedente. Le Regioni possono inoltre disporre che i Comuni verifichino annualmente la sussistenza e la regolarità del DURC;

Rilevata l'opportunità di definire un progetto di legge per introdurre tale adempimento nell'ordinamento regionale, affinché i Comuni procedano alla verifica della regolarità contributiva di tutti gli operatori del commercio nelle aree pubbliche;

Esaminata la proposta elaborata dal Servizio regionale competente, che ha consultato le Associazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale;

Richiamata la propria deliberazione n. 2416/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'accluso progetto di legge, costituito da sei articoli, e la relativa relazione, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di trasmettere il progetto di legge medesimo all'Assemblea Legislativa Regionale.

Relazione al Progetto di Legge "Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche".

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), introdotto dall'articolo 2 della legge n. 266 del 22 novembre 2002, è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile (per le imprese del settore edile), verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Gli ambiti di applicazione del DURC sono i seguenti.

- gli appalti pubblici (lavori, forniture e servizi), nonché i servizi e le attività pubbliche svolti in convenzione o in concessione;
- i lavori privati dell'edilizia soggetti a denuncia di inizio di attività o a permesso di costruire;
- i finanziamenti o sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla disciplina comunitaria;
- i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale;
- l'attestazione SOA e l'iscrizione all'Albo Fornitori;
- il commercio su aree pubbliche.

Sotto quest'ultimo aspetto, che costituisce l'oggetto del presente progetto di legge regionale, nel corso del 2009 si sono succedute due diverse disposizioni di legge statale che hanno introdotto il requisito del DURC per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche.

Il primo intervento normativo è rappresentato dal DL n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, che ha introdotto il comma 2-bis all'art. 29 del D.Lgs n. 114/1998: in questa formulazione, la norma prevedeva che le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche fossero subordinate alla presentazione del DURC, sia al momento del rilascio del titolo autorizzatorio, sia annualmente. La mancata presentazione annuale del DURC comportava la revoca dell'autorizzazione.

Successivamente l'art. 2, comma 12, della legge Finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha riformulato il comma 2-bis dell'art. 28 del D.Lgs 114/98. Il nuovo contenuto del sopra citato comma 2-bis prevede che le Regioni, nell'esercizio

della loro potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia soggetta alla presentazione del DURC da parte del richiedente. Le Regioni possono inoltre disporre che i Comuni verifichino annualmente la sussistenza e la regolarità del DURC.

Di conseguenza, dal giorno 01 gennaio 2010, data di entrata in vigore della nuova formulazione del comma 2-bis dell'art. 28 del D.Lgs 114/98, e fino all'entrata in vigore di specifiche disposizioni regionali, il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche non è più subordinato alla presentazione del DURC da parte del richiedente, né i Comuni possono assoggettare l'efficacia di dette autorizzazioni alla sussistenza del DURC in capo ai rispettivi titolari.

Il presente progetto di legge interviene nell'ambito delle disposizioni contenute nel comma 2-bis dell'art. 28 del D.Lgs 114/98, come novellato dalla legge Finanziaria per il 2010, introducendo nell'ordinamento regionale l'obbligo di presentazione iniziale e annuale del DURC per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

L'introduzione del DURC nell'ambito del commercio su aree pubbliche trova ragione sia nella tutela della sicurezza sociale dei lavoratori, sia nel rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali a carico delle imprese e, di conseguenza, della effettiva parità di condizioni e di oneri per l'esercizio dell'attività di commercio.

Il progetto di legge contiene sei articoli. Il primo provvede a definire l'oggetto della legge. Il secondo disciplina i casi e i termini di presentazione del DURC, anche nelle ipotesi di imprese non ancora iscritte al registro delle Imprese, di subingresso e di imprese autorizzate in altre regioni.

L'articolo 3 indica i documenti sostitutivi del DURC nei casi in cui esso non sia oggettivamente rilasciabile; il secondo comma del medesimo articolo tratta dell'adempimento dell'obbligo da parte delle imprese comunitarie, in ottemperanza all'articolo 5, terzo paragrafo, della Direttiva 2006/123/CE. L'articolo 4 stabilisce, conformemente all'art. 28, comma 2-bis, del D.Lgs n. 114/98, che la rateizzazione del debito contributivo non osta al rilascio dell'autorizzazione commerciale. L'articolo 5 stabilisce che,

ai fini delle presenti disposizioni, risultano validi i DURC e i Certificati di regolarità contributiva rilasciati entro sei mesi dalla loro presentazione. L'articolo 6 prevede le sanzioni in caso di mancata presentazione iniziale (quando questa è differita, in quanto l'impresa non è ancora iscritta al Registro delle Imprese) o annuale del DURC o della documentazione sostitutiva; nel primo caso si tratta di revoca dell'autorizzazione, nel secondo di sospensione semestrale. In quest'ultimo caso la sospensione non si computa come assenza ingiustificata dal posteggio eventualmente assegnato all'operatore in un mercato: diversamente la sospensione si tradurrebbe in una revoca, dal momento che il termine di sei mesi è superiore a quello - quattro mesi - previsto per la revoca del posteggio per assenza ingiustificata. L'autorizzazione è revocata qualora, decorsi i sei mesi di sospensione, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva INPS.

Progetto di legge
Presentazione del documento unico di regolarità contributiva
da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche

Articolo 1
Oggetto

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze regionali in materia di commercio ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e in attuazione dell'art. 28, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), disciplina l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Articolo 2
Obbligo di presentazione del DURC

1. Il rilascio e la reintestazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla presentazione del DURC, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della reintestazione dell'autorizzazione il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento. L'obbligo della presentazione del DURC si applica anche agli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto il rilascio o la reintestazione dell'autorizzazione precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
3. Le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, presentano il DURC entro centottanta giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.

4. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla presentazione del DURC da parte del cessionario, con le modalità previste nella presente legge.
5. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata alla presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3, se tali documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.

Articolo 3 Documenti sostitutivi del DURC

1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'articolo 2 sono assolti con la presentazione del Certificato di regolarità contributiva emesso dall'INPS.
2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al Certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine.

Articolo 4 Rateizzazione del debito contributivo

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

Articolo 5 Validità del documento

1. Ai fini della presente legge e fino all'entrata in vigore di diversa disposizione statale, il DURC e il Certificato di regolarità contributiva hanno la validità prevista dal primo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Articolo 6 Sanzioni

1. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 2, l'autorizzazione è revocata in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 2, l'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
3. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della revoca di cui all'art. 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
4. L'autorizzazione è revocata qualora, decorsi i sei mesi di sospensione di cui al comma 2, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi


GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/1544

data 20/09/2010

IN FEDE

Morena Diazzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Morena Diazzi', written in a cursive style.

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunità
DOTT.SSA SONIA GIOFFI